



Le notizie sotto il riflettore... in breve

Rinnovo del Contratto



Si è tenuta questa mattina la preannunciata riunione preliminare col Capo della Polizia e una delegazione del Dipartimento di P.S. in merito all'iter per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente (da Agente sino alla qualifica di Commissario Capo) e, per la prima volta nella storia della Polizia di

Stato, anche per il personale Dirigente (da VQA a Dirigente Generale).

L'Amministrazione ha confermato gli stanziamenti pari a circa 659 mln di euro lordi dipendente per il personale non dirigente, mentre per l'area dirigenziale sono disponibili circa 18 mln di euro.

Il Capo della Polizia ha preannunciato che il Ministro sta operando per avere un ulteriore stanziamento per le indennità accessorie oltre all'incremento già ottenuto per i fondi relativi alla specificità, quelli finalizzati all'approvvigionamento del vestiario, del parco veicolare e per migliorare la tutela legale e la copertura per il pagamento delle ore di straordinario eccedente non retribuite nel 2019.

Ha inoltre confermato il piano di assunzione straordinaria di circa 800 unità anche se attualmente, atteso l'andamento epidemiologico, l'Amministrazione non riesce ad aumentare il numero degli assunti a causa degli obblighi derivanti dalle norme anti contagio. In merito al ripristino dell'indennità di ordine pubblico per i servizi relativi al contrasto alla diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19, l'Amministrazione ha confermato che tale indennità, ad oggi tenendo conto che i suddetti controlli dovranno rientrare nei normali dispositivi di controllo del territorio, sarà erogata solo per i servizi disposti su aree specifiche individuate con appositi dispositivi di servizio (Piazze o vie particolari dove si tiene la movida) ovvero in quelle regioni ove sono stati disposti lockdown locali (vedasi restrizioni in atto in Campania, Lazio e Lombardia).

FLASH nr. 43– 2020

- Rinnovo del Contratto
- Mancata istituzione previdenza complementare: per la Cassazione la competenza è del giudice amministrativo
- Nuove direttive in ordine alle limitazioni di movimento in alcune regioni
- Servizi relativi all'attività di primo soccorso e di prevenzione connessi all'emergenza epidemiologica "Covid-19" – Riconoscimento indennità di O.P.
- Decreto Ministro Pubblica Amministrazione datato 19.10.2020 - Lavoro agile – Chiarimenti
- Disco verde del garante privacy alle nuove modalità di rilascio dello SPID
- Detassazione dei trattamenti di fine servizio

Resta fermo, ovviamente che qualora le aree da controllare o le regioni dove si applicano forme di lockdown dovessero aumentare, anche in questi casi sarà attribuita l'indennità di O.P.

In relazione agli stanziamenti disponibili e alla necessità di dare risposte sia sul piano delle indennità rivendicate che su quello normativo, sono state rivendicate, in via preliminare, maggiori risorse sia per la retribuzione fondamentale che per le indennità accessorie mirate a compensare i sacrifici e il disagio del personale impiegato nei servizi h24 di prevenzione e repressione dei reati, ovvero in tutte le articolazioni nelle quali oggi si registra un esodo per effetto delle troppe responsabilità e di alcun riconoscimento economico. Parimenti abbiamo rivendicato la necessità di migliorare la tutela legale e quella sanitaria con l'introduzione delle malattie professionali.

Medesima valutazione è stata fatta per l'area dirigenziale. Per quest'ultima, infatti, nonostante le somme devono coprire solo le indennità accessorie, ad esclusione dello straordinario che resta vincolato all'auto stiano della revisione salariale si senso degli articoli 43 e 44 della Legge 121/81, è stato rappresentato che le stesse non sono sufficienti per riuscire a portare avanti il primo accordo contrattuale della dirigenza della Polizia di Stato.

Un contratto che dovrà muoversi su due direttrici fondamentali: la prima riguarda quella della perequazione di tutti gli istituti economici già esistenti e che vedono oggi le qualifiche dirigenziali godere di un trattamento inferiore al resto del personale contrattualizzato (si pensi ad esempio alla reperibilità); la seconda dovrà muoversi nell'ottica della tutela delle responsabilità, anche civili ed erariali, legate alla funzione di autorità di PS e a come compensare tutti gli impieghi che tale funzione comporta. Per fare questo, ovviamente, occorre una condivisione di obiettivi, anche normativa, che necessariamente dovranno accompagnare queste scelte, ma soprattutto occorrono maggiori risorse rispetto a quelle stanziare se si vuole veramente concludere il primo contratto in modo dignitoso e calzante.

Su questi presupposti il Capo della Polizia ha dichiarato la sua disponibilità e quella dell'Amministrazione a collaborare per cercare di individuare ogni utile percorso che possa portare maggiori risorse sui due tavoli negoziali in modo da poter meglio rispondere alle esigenze sia di funzionalità dell'Amministrazione sia per ripagare le aspettative economiche del personale.

In ultimo, in relazione alla fase epidemiologica che sta registrando un picco dei contagi l'Amministrazione ha invitato tutti ad attenersi alle regole di igiene e di distanziamento personale quale strada maestra per combattere il contagio ed evitare di essere coinvolti anche solo per rispetto delle quarantene volontarie.

In merito ha sottolineato il prezioso lavoro svolto dalla Direzione Centrale di Sanità e di tutte le circolari e raccomandazioni che in questi mesi la stessa sta emettendo al fine di mettere il personale e tutti gli uffici in condizione di poter operare nella migliore condizione possibile e soprattutto di garantire, in caso di contagio, la migliore assistenza possibile pur nel rispetto dei protocolli emanati in materia dalle autorità sanitarie. In tale ambito, e in relazione ai possibili cambiamenti che si possono registrare anche per scelta delle sole regioni, limitatamente al 209° corso di formazione in atto per 1500 agenti il Capo della Polizia ha comunicato la sospensione della formazione in presenza presso gli istituti di istruzione per continuare quella in via telematica dalle rispettive abitazioni, per evitare che eventuali blocchi alla mobilità possa penalizzare i suddetti allievi, considerato che hanno già raggiunto un livello di formazione tale e le relative abilitazioni al tiro e alle tecniche operative da poter essere assegnati ai reparti a dicembre.

La riunione si è conclusa con l'intento di ricercare ogni possibilità di avere un confronto in presenza, anche con delegazioni ridotte, considerato che la trattativa per il rinnovo del contratto, e soprattutto di questo contratto, è estremamente complessa e delicata. Caratteristiche queste che mal si conciliano con le modalità che la trattativa in videoconferenza possono garantire.

Mancata istituzione previdenza complementare: per la Cassazione la competenza è del giudice amministrativo



Nel nr. 41 del 9 ottobre 2020 di questo notiziario, avevamo diffusamente trattato l'argomento concernente la mancata istituzione della previdenza complementare per il nostro comparto, in relazione alla possibilità di azionare un contenzioso direttamente o indirettamente (risarcimento danni) soddisfacivo.

Al riguardo avevamo, altresì, chiarito come, allo stato degli atti, occorre attendere la pronuncia della Corte di Cassazione investita della decisione relativa al giudice da adire, in relazione ad una causa iniziata da altri ricorrenti nel

lontano 2009, e che aveva visto tanto il Consiglio di Stato, quanto la Corte dei conti, dichiararsi incompetenti a decidere.

Con la Sent. 22807 del 20 ottobre 2020 le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il conflitto negativo di giurisdizione insorto tra il TAR Lazio e la Corte dei Conti -sezione prima giurisdizionale centrale d'appello di Roma, in relazione al ricorso con cui alcuni lavoratori dipendenti appartenenti al Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, avevano adito il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma, per chiedere nei confronti delle Amministrazioni convenute (Ministero dell'economia e delle finanze-Guardia di Finanza e Inpdap, cui è poi subentrato l'Inps), il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente prima della riforma introdotta dalla L. 8/8/1995, n. 335 e, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità delle Amministrazioni per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione riguardanti il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare, con conseguente condanna al risarcimento dei danni derivanti.

In particolare, la questione su cui è sorto il conflitto negativo di giurisdizione concerne l'accertamento della responsabilità delle amministrazioni datrici di lavoro per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare, nonché la condanna delle stesse al risarcimento dei danni cagionati da tale inadempimento.

Secondo le Sezioni Unite la controversia rispetto alla quale si deve accertare la Giurisdizione involge in via diretta e immediata il rapporto di impiego e, prioritariamente, gli obblighi del datore di lavoro in merito all'avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della conseguente istituzione della previdenza complementare, il cui mancato adempimento è, secondo la prospettazione del ricorrente, fonte di responsabilità contrattuale.

In altri termini, si è in presenza di un'azione risarcitoria, in cui tanto il *petitum* quanto la causa *petendi* trovano la loro giustificazione in un inadempimento contrattuale, esulando così dalla materia strettamente pensionistica.

Ciò ha consentito di risolvere il conflitto in favore del giudice del rapporto di lavoro - che, nel caso in esame, è il tribunale amministrativo, essendo pacifico che il rapporto di impiego del ricorrente rientra nel regime di diritto pubblico non contrattualizzato - sulla base del seguente principio di diritto: «La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, comma 20, L. 23/12/1998, n. 448, e 3, Co. 2, D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all'inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un

trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti».

Alla luce della decisione delle Sezioni Unite, è oggi possibile verificare la praticabilità di un'azione risarcitoria il cui esito, tuttavia, non è affatto scontato.

Invero occorre precisare che ad oggi, a fronte di decine di ricorsi presentati sia all'una che all'altra giurisdizione, si registra un solo precedente favorevole, quello della Corte dei Conti di Bari, che si pone in contrasto con plurime decisioni contrarie delle Sezioni centrali, quindi del grado di appello, e che invero non stabilisce nemmeno l'entità del risarcimento. Infatti, detta decisione, nel riconoscere la sussistenza di un danno risarcibile rimette ad un estremamente ambiguo dispositivo la comparazione con altri fondi integrativi, stabilendo che il ristoro debba essere commisurato ad un quarto della differenza eventualmente riscontrata tra il rendimento conseguito da chi già ha attivato la previdenza complementare, e chi invece ha mantenuto il tradizionale sistema di trattamento di fine servizio.

Pertanto, alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite, la causa decisa dalla Corte dei Conti di Bari, dovrà essere riproposta innanzi al TAR Puglia che potrebbe anche adottare una decisione diversa.

Nuove direttive in ordine alle limitazioni di movimento in alcune regioni

Con circolare 15350/117/2/1 Uff.III-prot.civ. del 21 ottobre 2020 il Ministero dell'Interno ha diramato nuove direttive in ordine alle Ordinanze regionali recanti disposizioni limitative degli spostamenti delle persone per motivi legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ricordiamo che con una precedente circolare diramata il 20 ottobre lo stesso Ministero si riservava espressamente questa possibilità, in relazione a misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica più restrittive rispetto a quelle recate dai provvedimenti statali.

Oggi poiché la Regione Campania, la Regione Lombardia e la Regione Lazio hanno adottato ordinanze che, a fini di contrasto alla diffusione del contagio, introducono limitazioni alla mobilità delle persone nei rispettivi territori regionali, il Ministero precisa che il relativo onere di dimostrare la sussistenza situazioni che consentono la possibilità di spostamento potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre2000, n.445.

In considerazione dell'esigenza di uniformare i moduli di autodichiarazione che potranno essere esibiti a giustificazione degli spostamenti e allo scopo agevolare le attività di controllo affidate alle forze di polizia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha predisposto un apposito modello di autocertificazione, che dal 22 ottobre è visionabile e scaricabile sui siti internet della Polizia di Stato e delle Questure delle province interessate.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Servizi relativi all'attività di primo soccorso e di prevenzione connessi all'emergenza epidemiologica "Covid-19" – Riconoscimento indennità di O.P.

Riportiamo il testo della lettera, Prot. 4.6.0/fc/815/2020, inviata al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli lo scorso 20 ottobre.

"Preg.mo Sig. Capo della Polizia,

come è noto l'emergenza epidemiologica in atto, molto simile a quella dei mesi scorsi, vede impegnati gli uomini e le donne della Polizia di Stato in una diuturna opera di prevenzione e di controllo del territorio.

In ragione della peculiarità del servizio, Ella aveva diramato la Circolare n.333-G/Div.2 2501.03.04/aa.gg. datata 16.03.2020 con la quale facendo riferimento alla Circolare n.333-G/Div.2 -2501.03.04/aa.gg. prot. 0007182 del 13 marzo forniva, tra l'altro, precise disposizioni in ordine al trattamento economico spettante per i "servizi operativi su strada" ossia quei servizi finalizzati all'osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19.

In particolare attesa la particolarità dei servizi connessi all'emergenza epidemiologica Ella aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità di O.P.

Orunque, in considerazione della situazione in atto, perfettamente speculare, rispetto a quella dei mesi di marzo-aprile-maggio, con la presente siamo a richiedere un Suo autorevole intervento volto a ripristinare il trattamento economico de quo ed, in particolare, il riconoscimento dell'indennità di O.P. al personale chiamato a garantire i servizi di prevenzione e controllo del territorio, ciò anche al fine di evitare deprecabili speculazioni, peraltro già in corso, da parte di quanti ritengono, strumentalmente, di ritagliarsi uno spazio di visibilità attraverso isolate ed asfittiche iniziative ottobrine.

Consapevoli della Sua sensibilità verso le problematiche afferenti agli uomini ed alle donne della Polizia di Stato restiamo in attesa di Suo cortese riscontro e cogliamo l'occasione per inviarLe distinti saluti.

Con sensi di elevata stima."

Prontuario pratico-operativo di Polizia

Percorsi guidati per la rapida e corretta esecuzione degli interventi di polizia nel controllo del territorio

A soli **21,00 €** a copia
(anziché euro 35,00)

spedizione gratuita per ordini cumulativi

Fino ad esaurimento scorte

Per prenotare il volume rivolgersi alle rispettive segreterie provinciali Siulp.



Decreto Ministro Pubblica Amministrazione datato 19.10.2020 - Lavoro agile - Chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera, prot. 7.1.0/FC/817/2020, inviata al Direttore Centrale per le Risorse Umane dr. Giuseppe Scandone lo scorso 20 ottobre

“Preg.mo Direttore,

in data 19 ottobre u.s. il Ministro per la Pubblica Amministrazione con riferimento alla emergenza epidemiologica, in atto, ha emanato un nuovo decreto che disciplina il lavoro agile.

Si tratta di un provvedimento assunto, nel solco di analoghi decreti emanati in precedenza, al fine di coniugare le esigenze di salute e sicurezza della comunità con la necessità di garantire un servizio in linea con le istanze dell’utenza.

Tuttavia, il contenuto del decreto si presta a variegate interpretazioni, soprattutto per quanto riguarda l’art.4 (flessibilità del lavoro) motivo per il quale, con la presente, siamo a richiedere un Suo autorevole intervento volto a fissarne la portata e gli effetti.

In particolare, per quanto riguarda l’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19, equiparata al servizio effettivamente prestato è necessario chiarire dal punto di vista amministrativo la posizione di coloro i quali sono posti in quarantena obbligatoria o in quarantena volontaria.

Inoltre, dal testo della norma non risulta intelligibile il significato di “accertamenti disposti dall’autorità Covid”.

Ed ancora. In considerazione dell’impennata dei contagi e, quindi, dell’emergenza epidemiologica in atto, risulta di fondamentale importanza conoscere quali istituti sono stati ripristinati a sostegno del lavoratore, della genitorialità e della famiglia (si pensi, ad esempio, alle esigenze connesse alle assenze da scuola dei figli minori).

Così come è opportuno e fortemente auspicabile che vengano emanate direttive precise e dirimenti sia in ordine alle modalità con cui l’Amministrazione intende organizzare il c.d. lavoro agile, sia in ordine alle articolazioni interessate anche al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di incertezza o di sperequazioni tra appartenenti, come, peraltro, accaduto nel recente passato.

Certi di trovarLa disponibile e consapevoli della Sua sensibilità verso gli uomini e le donne della Polizia di Stato diuturnamente impegnati al fine di garantire la sicurezza del territorio e le attività di primo soccorso in un momento di straordinaria emergenza restiamo in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro e cogliamo l’occasione per inviarLe distinti **saluti.**”

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall’esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell’IMU e della TASI - Istanza per l’assegno nucleo familiare
Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Disco verde del garante privacy alle nuove modalità di rilascio dello SPID



L'autorità per la protezione dei dati personali ha dato il consenso alle nuove modalità di rilascio delle identità digitali mediante il riconoscimento da remoto.

Un sistema già attivo da tempo, ma mai entrato pienamente in funzione proprio per mancanza dell'autorizzazione al trattamento dati personali da parte del Garante della Privacy.

Finora la maggior parte degli Spid, infatti, è stata rilasciata gratuitamente da Poste Italiane mediante riconoscimento diretto dell'utente allo sportello.

Grazie alle modifiche delle modalità attuative dello Spid (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese), proposte dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), per i cittadini sarà ora più comodo ottenere l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

La nuova procedura di riconoscimento da remoto introdotta dall'Agid non prevede più la presenza contestuale dell'operatore del gestore Spid e del richiedente. Sarà però necessario effettuare un bonifico dal suo conto corrente a conferma della propria identità.

In sintesi, per ottenere Spid con la nuova modalità, il richiedente, dopo una prima registrazione sul sito del gestore, dovrà avviare una sessione automatica audio-video. Durante la sessione mostrerà il proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria.

In più, per evitare tentativi di furti di identità, la procedura è stata rafforzata con specifiche misure di sicurezza e verifiche incrociate. Durante la sessione audio-video, infatti, il richiedente dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite un'apposita App installata sul cellulare personale.

È inoltre previsto che il richiedente effettui un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato o cointestato.

Dovrà indicare nella causale uno specifico codice ricevuto in precedenza. Tutte queste informazioni e la registrazione audio-video saranno in seguito verificate dall'operatore di back-office che procederà al rilascio dell'identità digitale.

Nel corso delle interlocuzioni per il rilascio del parere, il Garante per la privacy ha chiesto che il gestore dell'identità digitale sottoponga a ulteriori controlli a campione le richieste, facendo verificare nuovamente l'audio-video a un secondo operatore. Al termine di un periodo di test di sei mesi delle nuove procedure, l'Agid dovrà trasmettere al Garante un report con l'esito di queste verifiche. Così da valutare l'efficacia del controllo di secondo livello.

L'Agid dovrà poi inviare al Garante i report settimanali, redatti dai gestori Spid, relativi alle richieste di rilascio respinte per profili critici connessi al trattamento dei dati personali e configurabili come tentativi fraudolenti. Tali riscontri potranno essere utili al Garante per svolgere eventuali accertamenti e valutare la necessità di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative per rafforzare il procedimento di identificazione da remoto.

Il vantaggio del passaggio allo SPID è dato dal fatto che i cittadini non dovranno più confrontarsi con diverse credenziali per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, rendendo più facile la vita dei contribuenti.

Il via libera del Garante della Privacy è arrivato proprio il giorno in cui l'Inps ha deciso di non rilasciare più il Pin. Dal 1° ottobre 2020 l'Istituto di Previdenza Sociale – come preannunciato – non rilascia più il codice di identificazione personale agli utenti che potranno accedere ai servizi online solo tramite Spid.

L'Inps è la prima grande amministrazione pubblica ad adottare obbligatoriamente lo Spid per accedere al proprio portale. Presto, però, anche tutte le altre amministrazioni si adegueranno per concludere il passaggio al digitale entro la primavera 2021.

Con la circolare 2721 del primo settembre 2020, anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l'imminente passaggio all'utilizzo esclusivo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) al posto delle credenziali "cliclavoro" utilizzate per l'accesso ai servizi digitali messi a disposizione dello stesso Ministero.

La scelta del Ministero del lavoro di passare a SPID come unico strumento di autenticazione consentirà agli utenti di interagire non solo con il Ministero del lavoro ma anche con l'intero sistema pubblico e con i soggetti privati che aderiscono e costituendo di fatto un sistema aperto agli sviluppi europei.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Detassazione dei trattamenti di fine servizio



Ci vengono richiesti chiarimenti in relazione a quanto pubblicato sul nr. 34 del 22 Agosto 2020 di questo notiziario nel commento riservato al contenuto della circolare del 30 luglio 2020 con la quale l'INPS ha diramato direttive in ordine alla detassazione del trattamento di fine servizio (TFS).

Ribadiamo che si tratta dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26), che ha introdotto un beneficio fiscale, sotto forma di riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), da applicarsi all'imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.

Questo beneficio non include, quindi chi, prima del 1° gennaio 2020, aveva già ricevuto tutti i ratei del trattamento di fine servizio. Sono esclusi altresì i ratei che sono stati o saranno percepiti prima dei 12 mesi dal pensionamento.

Il beneficio di cui al citato articolo 24 si applica ai trattamenti di fine servizio, ossia all'indennità di buonuscita, all'indennità premio di servizio e all'indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro, come definito ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del TUIR, indipendentemente dall'importo complessivo delle suddette prestazioni, mentre non riguarda le eventuali "altre indennità" come, ad esempio, interessi o rivalutazione monetaria.

Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un'unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata.

Per le risoluzioni del rapporto del lavoro avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre

procedere ad una riduzione dell'aliquota fiscale crescente in funzione dell'intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell'iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio.

La misura è abbinabile al prestito sul TFS/TFR nell'ambito di un pacchetto di interventi a ristoro dell'allungamento dei termini per il pagamento dell'indennità di fine servizio (comunque denominate) per i dipendenti del pubblico impiego.

LA NUOVA DETASSAZIONE DEL TFS				
Ipotesi 1 - Dipendente Pubblico cessato il 1° Gennaio 2020 con 42 anni e 10 mesi di cbt				
TFS LORDO	€ 175.000,00	Imponibile	Sconto Fiscale	Aliquota riduzione %
Prima Rata	24 mesi	€ 19.600,00	€ 588,00	3
Seconda Rata	36 mesi	€ 51.900,00	€ 1.368,00	4,5
Terza Rata	48 mesi	€ 100.060,00	€ 0,00	6
Totale			€ 1.956,00	
Ipotesi 2 - Dipendente Pubblico cessato il 1° Gennaio 2020 con quota 100				
TFS LORDO	€ 158.000,00	Imponibile	Sconto Fiscale	Aliquota riduzione %
Prima Rata	46 mesi	€ 19.700,00	€ 886,50	4,5
Seconda Rata	58 mesi	€ 51.400,00	€ 1.818,00	6
Terza Rata	70 mesi	€ 78.900,00	€ 0,00	7,5
Totale			€ 2.704,50	
Ipotesi 3 - Dipendente Pubblico cessato il 1° Gennaio 2020 con 67 anni e 30 anni di cbt				
TFS LORDO	€ 75.000,00	Imponibile	Sconto Fiscale	Aliquota riduzione %
Prima Rata	12 mesi	€ 19.400,00	€ 291,00	1,5
Seconda Rata	24 mesi	€ 32.455,00	€ 391,65	3
Terza Rata	-	-	€ 0,00	
Totale			€ 682,65	
Ipotesi 4 - Dipendente Pubblico cessato il 1° Luglio 2017 con 42 anni e 10 mesi di cbt				
TFS LORDO	€ 175.000,00	Imponibile	Sconto Fiscale	Aliquota riduzione %
Prima Rata	24 mesi	€ 19.700,00	€ 0,00	0
Seconda Rata	36 mesi	€ 51.233,00	€ 454,50	1,5
Terza Rata	70 mesi	€ 123.478,00	€ 0,00	3
Totale			€ 454,50	

